

**Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (BUR n. 19/1985)**

**ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 80 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE “ NORME PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPENSORIO ”.**

**Art. 1**

I Consigli di comprensorio, istituiti ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, cessano di esercitare le funzioni a essi finora attribuite e a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.

Cessano, altresì, di esercitare le funzioni di Consiglio di comprensorio le Comunità montane di cui all'art. 6 ultimo comma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 15, nonché i Consorzi e le Associazioni di Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80.

**Art. 2**

Le funzioni già di competenza dei Consigli di comprensorio sono esercitate dagli organi della Regione secondo le competenze previste dallo Statuto e le norme contenute nelle leggi regionali 1 settembre 1972, n. 12 e 16 marzo 1979, n. 15.

Tutti i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono sospesi per un periodo di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3**

I Presidenti dei Consigli di comprensori e degli Enti di cui all'art. 1, nel termine previsto dallo stesso articolo:

a) curano il trasferimento alla Giunta regionale degli atti e documenti attinenti le funzioni di cui all'articolo 2. Gli atti presupposti o intermedi mantengono la propria efficacia ai fini dell'ulteriore seguito dei procedimenti amministrativi;

b) provvedono:

- alla definizione dei rapporti e delle obbligazioni esistenti;
- alla presentazione alla Giunta regionale del rendiconto della situazione finanziaria e dell'inventario dei beni;
- alla consegna dei beni inventariati all'Amministrazione regionale e al versamento delle somme eventualmente residue alla Tesoreria regionale.

**Art. 4**

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- 9 giugno 1975, n. 80: “ Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio ”;
- 7 maggio 1976, n. 15: “ Modifica dell'articolo 6 della legge

regionale 9 giugno 1975, n. 80 ”;

- 12 gennaio 1979, n. 2: “ Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, recante norme per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio ”;

- 22 gennaio 1980, n. 4: “ Norme per il coordinamento della programmazione comprensoriale nell’area dei Colli Euganei ”.

Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.